

## **L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)**

Il DPCM 170/2008, attuativo dell'art.14, commi 1-3 della legge 246/2005, disciplina l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'AIR consiste nella valutazione preventiva dei potenziali effetti di diverse ipotesi di intervento regolativo suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività di cittadini ed imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, attraverso la comparazione tra le opzioni alternative (inclusa la c.d. opzione zero, cioè il mantenimento della disciplina vigente). L'analisi, inoltre, contiene una sezione specifica inerente gli effetti dell'atto sulla concorrenza al fine di evitare l'introduzione di distorsioni al libero mercato attraverso l'uso dello strumento regolatorio. La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, inclusi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali ed ai disegni di legge di iniziativa governativa, con una clausola di esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR che riguarda, in particolare, i disegni di legge di conversione.

L'articolo 5 del regolamento di cui al DPCM 262/2012 dispone che gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali dello Stato, cui è affidata la titolarità dell'AIR, si avvalgono del Nucleo di valutazione della propria amministrazione ai fini del supporto tecnico per l'analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici. I Nuclei volti a garantire il supporto tecnico alla programmazione, la valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici sono stati istituiti dalla legge 144/1999 ed hanno costituito oggetto, in tempi più recenti, del decreto legislativo 228/2011, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche.

L'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 prevede che il Governo presenti al Parlamento una Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Nel corso della legislatura, sono state presentate 3 relazioni relative, rispettivamente, agli anni 2007 – 2008 (Doc. LXXXIII, n. 1), al biennio 2009-2010 (Doc. LXXXIII, n. 2) ed all'anno 2011 (Doc. LXXXIII, n. 3).

Nelle relazioni si prospettano i seguenti profili problematici:

- l'assenza di professionalità adeguate all'interno delle strutture ministeriali che siano in grado di gestire con piena contezza l'attività istruttoria.

- l'eccessiva descrittività delle AIR, l'assenza di appositi indicatori quantitativi di impatto e la difficoltà a reperire dati per la conoscenza del settore di intervento;
- l'esiguità dello spazio per la descrizione di scenari alternativi, limitandosi solo a considerare l'eventuale applicazione di strumenti normativi differenti.
- l'eccessiva ristrettezza dei tempi per la predisposizione dell'AIR, riconducibile alla complessità della procedura e legata anche alla tipologia del provvedimento (è il caso dei decreti-legge, per i quali può comunque valere la clausola di esclusione generale dall'obbligo di redigere l'AIR).

Per ovviare alle criticità appena menzionate, le relazioni formulano le seguenti proposte:

- l'avvio di iniziative di formazione continua interna per le unità operative referenti per lo svolgimento di AIR e VIR;
- la riconsiderazione dei tempi di svolgimento dell'AIR e la sua collocazione nella fase genetica dell'atto e non a stato di elaborazione avanzato, al fine di incrementare gli eventuali margini di intervento correttivo.

Inoltre, nell'ultima relazione, che pure dà conto di un generale consolidamento delle istruttorie normative in ambito governativo, è sostenuta l'opportunità di circoscrivere l'AIR a un numero più ridotto di provvedimenti ma di preponderante rilievo, al fine di razionalizzare l'uso delle risorse di tempo e professionalità nelle Amministrazioni ed evitare la dispersione su questioni frammentarie e di portata contenuta.